



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Ordinanza del Sindaco n. 14 del 16/07/2024

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE E DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E PRODOTTI IN CONTENITORI DI VETRO DALLE 00,00 ALLE 24,00 PRESSO IL PARCO ACQUE MINERALI E AREE LIMITROFE

IL SINDACO

PREMESSO che in alcune aree del Parco Acque minerali sono stati rilevati, dalle Forze dell'Ordine, episodi di abuso di alcool, capaci di compromettere le condizioni di vivibilità del Parco stesso e di creare situazioni di degrado urbano;

PREMESSO, altresì, che sono stati rilevati frequenti abbandoni di contenitori di vetro nelle aree del Parco, riconducibili agli episodi di cui sopra e che possono nuocere al decoro e soprattutto alla sicurezza dell'utenza del Parco, in gran parte rappresentata da minori;

CONSIDERATO la richiesta del Comando della stazione dei Carabinieri di Imola di adottare un atto teso ad evitare gli episodi sopra descritti;

RITENUTO, quindi, di stabilire fino al 31.12.2024 il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nelle aree ricomprese nell'area all'interno del perimetro individuato da apposito allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale, escludendo i locali di somministrazione e le loro occupazioni esterne ivi insediati (Discoteca Acque Minerali, Circolo/Bar Cacciari, Bar Renzo) con riserva, all'occorrenza, di adottare specifici correttivi che si rendessero necessari a fronte di variazioni del contesto di riferimento;

RITENUTO, inoltre, di adottare un provvedimento di divieto, nelle aree ricomprese all'interno del perimetro individuato da apposito allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale, di somministrazione e vendita per asporto di bevande e/o prodotti in contenitori di vetro, nonché l'ingresso nelle predette aree con bottiglie, bicchieri di vetro, escludendo i locali di somministrazione e le loro occupazioni esterne ivi insediati (Discoteca Acque Minerali, Circolo/Bar Cacciari, Bar Renzo);

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni o interessi giuridicamente tutelati;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO, inoltre, di richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, ed in particolare i divieti di cui all'art. 688 c.p., che punisce con sanzione amministrativa chi sia colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché al vigente Regolamento di Polizia Urbana in materia di tutela dell'ordinata convivenza civile, della sicurezza dei cittadini, della fruibilità dei beni comuni da parte della collettività e della qualità dell'ambiente;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Bologna, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Su proposta del responsabile di procedimento;

ORDINA

Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2024, nelle aree ricomprese all'interno del perimetro individuato da apposito allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale, escludendo i locali di somministrazione e le loro occupazioni esterne (Discoteca Acque Minerali, Circolo/Bar Cacciari, Bar Renzo) con riserva, all'occorrenza, di adottare specifici correttivi che si rendessero necessari a fronte di variazioni del contesto di riferimento;

ORDINA, inoltre,

Il divieto, nelle aree ricomprese all'interno del perimetro individuato da apposito allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale, di somministrazione e vendita per asporto di bevande e/o prodotti in contenitori di vetro, nonché l'ingresso nelle predette aree con bottiglie, bicchieri di vetro, escludendo i locali di somministrazione e le loro occupazioni esterne ivi insediati (Discoteca Acque Minerali, Circolo/Bar Cacciari, Bar Renzo);

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet del comune e l'invio a tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio comunale per i controlli di competenza.

Che il presente atto sia trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi dell'art. 54 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 e alla Polizia Locale, al Commissariato di P.S. di Imola, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Imola, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Imola.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Li, 16/07/2024

il Sindaco
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)